

AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL R.U. – MODIFICA DELLA PERTINENZA DI EDIFICIO RECENTE, DI CUI AL F. 30 PART. N.150. - Approvazione in atto unico sensi dell'art. 21 della L.R.T. 65/2014 e ss.mm.ii.

Rapporto del Garante dell'informazione della partecipazione

L'art. 38, comma 2, della L.R. 65/2014 prevede che, in sede di assunzione delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione degli strumenti e degli atti di governo del territorio, il Garante dell'informazione e della partecipazione rediga un rapporto sull'attività svolta.

Il ruolo e l'attività del Garante, oltre che dalle linee guida per la predisposizione dei relativi Rapporti di competenza, sono disciplinati dal Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 81 del 21/05/2007.

Il presente procedimento di aggiornamento del Quadro Conoscitivo del RU ai sensi dell'art. 21 della L.R.65/2014 è stato promosso a seguito di istanza da parte di un privato (riferimento Protocollo n. 177 del 07/01/20252025 e successive integrazioni in data 22/01/2025 prot.Ili nn. 1558, 1559 e in data 29/01/2025 prot. n. 2016) che ha richiesto la modifica della "pertinenza di edificio recente" relativa al fabbricato di cui al F. 30 part. 150. Visti gli approfondimenti acquisiti, desunti dalla relazione geologica allegata all'istanza, la richiesta di allargamento della pertinenza in modo da comprendere il terreno pressochè pianeggiante ad est, nella particella n. 3 Foglio 30, che garantisce una maggiore sicurezza costruttiva e una limitazione degli sbancamenti di terreno, in cui ricostruire il manufatto oggetto di addizione volumetrica, è stata ritenuta accoglibile.

Il Servizio Urbanistica/Paesaggio e Sviluppo ha conseguentemente redatto l'Elab. 01 – Estratto della tavola di Regolamento Urbanistico: Elab. 03N_Disciplina del Territorio rurale - Quadrante Nord - Stato attuale e Stato Modificato; poiché si tratta di un procedimento che non si configura come variante urbanistica, trattandosi di aggiornamento del Quadro Conoscitivo, che non comporta modifiche alla disciplina del RU e che quindi non determina impatti sull'ambiente, si è ritenuto di escludere tale procedimento dalle procedure di cui alla LR10/2010.

Nelle fasi successive del procedimento, data la natura del presente procedimento, che prevede l'approvazione in deliberazione unica, secondo quanto disposto dall'art. 21 della L.R. 65/2014, sarà possibile garantire congrue opportunità di informazione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune della deliberazione di approvazione e dei relativi allegati, a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso della sua approvazione.

Sansepolcro13/03/2025

**IL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE
Geom. Pigolotti Gianluca**

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.

E norme collegate il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)